



Decisione/1493/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5398/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5398/TFNSVE/2025-2026, 5398 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ACCADEMIA SPORT (matricola 933014) contro la società RES DONNA ROMA S.S.D. ARL (matricola 949969) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo alla calciatrice CICCONE CARLOTTA (matricola 3127422)

In data 30.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo alla calciatrice Ciccone Carlotta (Matricola 3127422).

Il premio è stato quantificato dalla società ricorrente nell'importo di euro 292,00 (duecentonovantadue/00). Tuttavia, non risulta citata ovvero depositata alcuna attestazione rilasciata dalla Piattaforma come da citata attestazione Telematica Premi FIGC.

Si rileva altresì che la società ricorrente A.S.D. ACCADEMIA SPORT (933014) non ha provveduto a notificare il ricorso alla resistente RES DONNA ROMA S.S.D. ARL (949969).



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto non è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentite le parti presenti in udienza;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della mancata notifica del ricorso alla società resistente, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai